

Corte di Cassazione – Sentenza n. 1197/2007

**Attività sportiva effettuata durante le lezioni di educazione fisica
e responsabilità del docente**

Con la Sentenza n. 1197/2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche se non fa parte dei programmi ministeriali, durante l'ora di educazione fisica è possibile far giocare i ragazzi al calcio. Infatti, l'attività sportiva riferita al gioco del calcio non riveste il carattere di particolare pericolosità, essendo una disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un infortunio avvenuto durante l'ora di educazione di educazione fisica. L'insegnante aveva organizzato una partita di calcio e nel corso del gioco, un ragazzo cadeva e riportava la frattura dell'avambraccio destro. I genitori del ragazzo si rivolgevano al tribunale di Roma chiedendo che l'Istituto convenuto, nel caso di specie una scuola privata, fosse condannato in solido, insieme alla Società Assicuratrice, al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio. Il Tribunale rigettava il ricorso. Lo stesso la Corte di Appello.

I genitori hanno promosso ricorso per Cassazione sostenendo che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media per cui l'insegnante ha agito svincolato dai suoi doveri. Inoltre, ad avviso dei ricorrenti, il calcio è uno sport particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il profilo fisico, e il comportamento dell'insegnante appare censurabile poiché agli alunni di scuola media non vengono richieste quelle certificazioni mediche che qualsiasi palestra impone, specialmente per uno sport così dinamico. Pertanto l'insegnante avrebbe creato una situazione di estremo pericolo disponendo la classe affidatale in due diversi campi da gioco e ponendosi tra i due campi e i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro. Ma la Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. La Suprema Corte ha ribadito quanto già rilevato dalla Corte di Appello, ossia che il gioco del calcio è una attività normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli per cui è irrilevante, al fine del decidere e di ritenere la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica nonché dell'istituto ora controricorrente, ogni indagine volta a verificare se tale attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. Inoltre, deve escludersi che tale attività pericolosa. Per quanto riguarda la responsabilità dell'insegnante, questa va esclusa. L'insegnante era presente durante il gioco e, date le caratteristiche in cui si è verificato l'incidente, era impossibile evitarlo, ossia, l'infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a errore del ragazzo nel controllare il possesso del pallone. La responsabilità dell'insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ha concluso la sentenza gravata, ex articolo 2047 Cc, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'Istituto nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentinità e fatalità.

Cassazione
Sezione terza civile

Sentenza 15 dicembre 2006-19 gennaio 2007, n. 1197

Presidente Preden – Relatore Finocchiaro Pm Russo – conforme – Ricorrente M. – Controricorrente Istituto ... omissis ...

Svolgimento del processo

Con atto 31 ottobre 1995 M. A. e R. I., esercenti la potestà sul figlio minore M. E., hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma l'Istituto ... omissis ... nonché la Allianz Pace Spa assicuratrice della responsabilità civile dell'Istituto, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio E. il 23 marzo 1995 allorché, durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto, lo stesso era caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attrice.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 11 giugno - 25 luglio 1998, da un lato ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Allianz Pace Spa, dall'altro, ha rigettato la domanda nei confronti dell'istituto ... omissis ..., compensate le spese di lite.

Gravata tale pronunzia dai soccombenti M. A. e R. I. nei confronti del solo Istituto ... omissis ... la Ca di Roma con sentenza 25 febbraio - 16 maggio 2002 ha rigettato il gravame con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 febbraio 2003, M. E. in proprio, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, affidato a un unico motivo e illustrato con memoria, peraltro, tardivamente depositata e di cui, per l'effetto, non può tenersi conto.

Resiste, con controricorso, l'Istituto ... omissis

Motivi della decisione

1. Come accennato in parte espositiva il 23 marzo 1995 M. E., all'epoca minore, durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto ... omissis ... è caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria proposta dagli esercenti la potestà nei confronti, tra l'altro, dell' Istituto ... omissis ..., la Corte di appello di Roma ha disatteso l'appello proposto dai soccombenti M. A. e R. I. (genitori esercenti la potestà sul minore).

Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione evidenziando: - deve escludersi che alla attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particola-

re pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente pratica nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, al che appare fuori luogo ogni riferimento alla previsione di cui all'articolo 2050 Cc; - attraverso la prova testimoniale è rimasto accertato che l'infortunio subito dal minore è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo errore nel controllare il possesso del pallone, in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, è inciampato sul pallone stesso e nel cadere ha appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura all'avambraccio sinistro; non può attribuirsi una qualche condotta colposa all'Istituto appellato, posto che gli allievi (tra cui il minore M. E.) erano stati affidati all'insegnante di educazione fisica nell'ora destinata a tale materia e la vigilanza dell'insegnante è stata esercitata attraverso la presenza fisica sul campo di gioco; irrilevante che tra l'insegnante e il campo di gioco esistesse una rete metallica, atteso che anche in assenza di questa l'insegnante non avrebbe potuto impedire la caduta del ragazzo, frutto della sua imprudenza o disattenzione, deve escludersi la responsabilità dell'insegnante e dell'amministrazione da questo dipende, a norma dell'articolo 2048 Cc, sussistente anche nell'eventualità di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, atteso che nella specie la vigilanza era stata esercitata dall'Istituto nella misura dovuta e l'incidente deve essere ricondotto a una disattenzione dello stesso minore, non prevedibile, per la sua repentinità.

2. Il ricorrente censura la riassunta sentenza con un unico motivo con il quale denuncia «totale ed assoluto omesso esame dei punti del pregresso gravame e, conseguentemente, motivi di cassazione», atteso che nell'atto di appello era stato prospettato: - che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media: avervi indirizzato gli alunni ha costituito un fatto proprio dell'insegnante assolutamente svincolato dai suoi doveri che, conseguentemente ne ha assunto la responsabilità e per lei la scuola; - detto sport è particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il profilo fisico, e il comportamento dell'insegnante appare censurabile poiché agli alunni di scuola media non vengono richieste quelle certificazioni mediche che qualsiasi palestra impone, specialmente per uno sport così dinamico; - l'insegnante ha creato una situazione di estremo pericolo disponendo la classe affidatale in due diversi campi da gioco, destinando le bambine alla pallavolo, i maschi al calcio e ponendosi tra i due campi, in un corridoio con alte reti metalliche; - i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro; nell'atto di appello era stato compiuto un articolato esame della fattispecie giuridica in esame, articolo 2048 Cc «con pertinenti riferimenti, condivisibili o meno, ma pertinenti, al caso di esame, tesi a dimostrare la sussistenza della responsabilità del precettore, con doviziosa di citazioni giurisprudenziali .. cui cortesemente ci riportiamo, evitando di ritrascriverle, ma da considerarsi parti integrante del presente ricorso, atteso .. il loro mancato esame da parte dei giudici a quibus.

3. Parte controricorrente eccepisce, in limine che il ricorso avversario è inammissibile per violazione dell'articolo 366 n. 4 Cpc, sul rilievo che le argomentazioni esposte dal ricorrente non esprimono quei motivi richiesti dall'articolo 366 n. 4 Cpc e che pure ove si volessero qualificare tali argomentazioni come motivi questi sarebbero comunque privi dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità, ritenuti essenziali per l'esistenza stessa dei motivi. Il rilievo non coglie nel segno. Ancorché non nel rispetto del precetto di cui al combinato disposto degli articoli 360 e 366 Cpc è - infatti - evidente, sulla base del contenuto complessivo del ricorso, che parte ricorrente ha inteso, in realtà, denunciare la sentenza impugnata sotto due profili. Da un lato, in particolare, sotto il profilo di cui all'articolo 360 n. 4 Cpc il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ` per non avere i giudici di appello preso assolutamente in esame quelli che erano i motivi di appello, come trascritti nel ricorso, dall'altro, ancora - specie nella seconda parte del ricorso - sotto il profilo di cui all'articolo 360 n. 5 Cpc si denuncia la motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la domanda mentre, invece, la stessa doveva trovare accoglimento, alla luce delle risultanze di causa.
4. Premesso quanto sopra osserva la Corte che il ricorso in esame, ancorché ammissibile sotto il profilo di cui all'articolo 366 n. 4 Cpc (contrariamente a quanto dedotto dalla parte controricorrente) non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui sia articola.
 - 4.1. Sotto il primo, infatti, si osserva che la censura è manifestamente infondata. Puntualmente - infatti - i giudici del merito, oltre a trascrivere quelle che erano le censure mosse alla sentenza del primo giudice da parte dei soccombenti, hanno dato una adeguata e congrua risposta alle stesse, dimostrandone, la infondatezza. Non solo, infatti, di sottolinea che la disciplina in questione (gioco del calcio) «è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico» (così dimostrando la irrilevanza, al fine del decidere e di ritenere la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica nonché dell'istituto ora controricorrente, di ogni indagine volta a verificare se tale attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali), ma evidenzia- altresì- che deve escludersi che si sia a fronte a una «attività pericolosa» a norma dell'articolo 2050 Cc [contrariamente a quanto invocato dagli appellanti]. La sentenza gravata, inoltre, preme sottolineare, non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una qualsiasi condotta colposa dell' insegnante di educazione fisica, presente durante il gioco e nella impossibilità - comunque - date le caratteristiche in cui si è verificato l'incidente, di evitarlo, ma accertato, altresì, in positivo - che «l' infortunio» è «stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo [del minore] errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell' avambraccio sinistro». La responsabilità dell'insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ha con-

cluso la sentenza gravata, ex articolo 2047 Cc, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'Istituto nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentività e fatalità.

4. 2. Il secondo, ancora, deve essere dichiarato inammissibile. Contrariamente a quanto suppone l'odierno ricorrente e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 5 Cpc si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell' apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova «Cassazione 9368/06; 9234/06; 3436/06; 20322/05). L'articolo 360, n. 5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita - in buona sostanza - a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.
5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in e 100,00 per spese, euro 1500 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.

